



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 30/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 9/9/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26/11/2010, il ricorrente, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, in via principale, il rimborso di complessivi € 4.964,10, di cui € 2.412,00 a titolo di restituzione integrale della provvigione dell'agente ed € 2.552,10, calcolati con il criterio pro rata temporis, a titolo di commissioni finanziarie, spese di istruttoria e oneri assicurativi, precisando che la richiesta di restituzione integrale delle "spese/commissioni dovute alla società procuratrice" trova fondamento nella violazione, da parte dell'intermediario, dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 287/2000, atteso che il contratto in questione è stato sottoscritto da un soggetto che fungeva sia da mediatore creditizio "agente in attività finanziaria" che da procuratore dell'intermediario e nella violazione dell'art. 125-novies TUB, non essendo presente alcun accordo scritto relativo al compenso percepito dall'intermediario del credito; in via subordinata, il rimborso, secondo il criterio pro rata temporis, della complessiva somma di € 4.662,60, a titolo di commissioni finanziarie, provvigioni dell'agente, spese di istruttoria e oneri assicurativi; oltre interessi e spese di assistenza professionale, da determinarsi in via equitativa.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo, preliminarmente, che gli importi chiesti dal ricorrente in via principale non risultano corretti in quanto l'importo di € 4.964,10 non coincide con la somma delle singole componenti elencate nelle



conclusioni del ricorso; che i calcoli del ricorrente vengono erroneamente effettuati sulla base di n. 105 rate residue anziché 104 (date dalla differenza tra 120 rate totali e 16 rate effettivamente pagate); che il soggetto intervenuto nell'intermediazione del prestito è un agente in attività finanziaria e non un mediatore creditizio, come acclarato dal numero di iscrizione UIC, in cui la presenza della lettera A indica "agente", e dal mandato conferitogli; la natura up front delle provvigioni dell'agente, la cui attività di collocamento e promozione del prestito si esaurisce all'atto della sottoscrizione del contratto, e delle spese di istruttoria; la non rimborsabilità delle spese legali, in assenza di documentazione che ne comprovi il pagamento e per la serialità della lite.

Chiede pertanto, in via principale, di rigettare la domanda di restituzione integrale delle commissioni corrisposte all'agente; in via subordinata, di ritenere adeguata la somma di € 2.309,73 che si rende disponibile a riconoscere, di cui € 1.860,45 per commissioni finanziarie (al netto della provvigione e del rimborso effettuato in conteggio estintivo) ed € 449,28 a titolo di oneri assicurativi, oltre interessi e spese di procedura.

DIRITTO

Preliminarmente, in relazione all'eccezione dell'intermediario circa la correttezza degli importi chiesti dal ricorrente, il Collegio rileva che la somma indicata dal ricorrente per la domanda principale (€ 4.964,10) riviene dall'intero importo delle commissioni di intermediazione, sommato agli importi delle altre voci di costo calcolati in applicazione del criterio *pro rata temporis* e che, evidentemente per un mero errore materiale, nelle sole conclusioni del ricorso, il ricorrente riporta gli importi "interi" di tutte voci di costo, sebbene specifici che, ad eccezione delle commissioni di intermediazione, si tratti di "quot(e) parte".

La domanda principale del ricorrente è in parte volta alla richiesta di accertamento della nullità della clausola relativa al costo di intermediazione per violazione dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 (successivamente, art. 128-*sexies* TUB) e tanto al fine di ottenere la retrocessione dell'intero importo versato a tale titolo; nello specifico, il ricorrente sostiene che il contratto sia stato stipulato tramite l'intermediazione di un soggetto che ha agito sia in qualità di mediatore creditizio "agente in attività finanziaria" sia di procuratore speciale dell'istituto bancario, violando il principio di necessaria neutralità ed indipendenza del mediatore.

Nel caso di specie, il contratto – stipulato in data 09/09/2009, dunque sotto la vigenza del D.P.R. 287/2000 – risulta sottoscritto da un agente in attività finanziaria e l'intermediario ha anche allegato copia del contratto di agenzia stipulato con la società in questione; né invero risulta prodotto in atti alcun conferimento di incarico di mediazione sottoscritto dal cliente.

Ad avviso del Collegio, l'esame della documentazione prodotta non consente di desumere alcuna prova dell'intervento di un soggetto svolgente attività di mediazione creditizia, impedendo in radice quell'accertamento della nullità della relativa clausola che conseguirebbe dalla (dimostrata) partecipazione di un mediatore creditizio nella veste di procuratore speciale di una delle parti.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 125-*novies* TUB, in ragione della mancata prova dell'esistenza di un previo accordo scritto relativo al compenso percepito dall'intermediario del credito, oltre a doversi rilevare che tale norma non è applicabile *ratione temporis* al finanziamento in oggetto (il contratto è stato stipulato nel 2009 con la conseguente applicazione delle norme del TUB vigenti anteriormente alle modifiche operate dal d.lgs. n. 141/2010), può ulteriormente affermarsi che lo stesso Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisioni nn. 9584 e 9585 del 2017) ha chiarito che tale norma si riferisce all'eventuale



rapporto con un mediatore creditizio, ipotesi, come detto, non ricorrente nella fattispecie in esame o, quanto meno, non dimostrata, ma ha anche escluso che tale ipotesi possa ricorrere nel caso di agente in attività finanziaria.

Da ciò consegue il non accoglimento della richiesta di retrocessione integrale dei costi di intermediazione formulata con la domanda principale.

In merito alla richiesta di restituzione, secondo il criterio *pro rata*, delle commissioni e degli oneri non maturati, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo ad eccezione della 'provvigione agente' da ritenersi *up front*, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, preso atto che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 16ma rata nonché dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	16
rate residue		104

TAN	▶	4,40%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	86,67%
- in proporzione alla quota	76,59%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. Fin. (al netto agente) (recurring)	€ 2.381,87	€ 2.064,29	€ 1.824,26	○	€ 203,84	€ 1.860,45
○	provvigioni agente (up front)	€ 2.412,00	€ 2.090,40	€ 1.847,33	○		€ 1.847,33
○	spese di notifica, postali... (recurring)	€ 16,43	€ 14,24	€ 12,58	○		€ 14,24
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 518,40	€ 449,28	€ 397,04	○		€ 449,28
○	rimborsi senza imputazione				○		€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 4.171,30	
interessi legali						si	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.171,30, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS